



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 43 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 21-07-2017

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di luglio in Palazzo Jappelli, residenza comunale, alle ore 20:30, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>GIANELLA DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>Grigoletto Anna</b>	<b>P</b>
<b>RIGATO GIULIO</b>	<b>P</b>	<b>ZATTA PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>TROVO' LAURA</b>	<b>P</b>	<b>RECALDIN ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CONTE LINO</b>	<b>P</b>	<b>ZORZI ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>ROSTELLATO MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>VIDALE ENRICO</b>	<b>A</b>
<b>MANCIN STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>ZAMPIERI PIETRO GIORGIO</b>	<b>A</b>
<b>DANTE ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>BALASSO MARCO</b>	<b>P</b>
<b>SCHIAVON GIAN CARLO</b>	<b>P</b>	<b>ZENNARO ENRICO</b>	<b>P</b>
<b>TORTOLATO GIORGIO</b>	<b>P</b>		

Presenti 15 Assenti 2

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza DR. ROBERTO NATALE, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i signori:

MANCIN STEFANO

TORTOLATO GIORGIO

ZORZI ANTONIO

Il Presidente apre la discussione sul seguente **oggetto**:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 24 D.LGS. 175/2016 - D.LGS. 100/2017).**

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DR. RIGATO GIULIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. ROBERTO NATALE

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

AREA AMMINISTRATIVA  
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to

\_\_\_\_\_

---

Trasmissione uffici

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> PM



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premessa

1. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (aggiornato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) prevede all'art. 4 che le pubbliche amministrazioni non possono possedere partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali. Entro questi limiti, sono consentite esclusivamente partecipazioni in società che svolgono:

- a) attività di produzione di servizi di interesse generale;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma ex art.193 Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), con un imprenditore selezionato con le procedure previste dalla legge;
- d) attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, secondo il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);

E' inoltre consentita la partecipazione in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione, tramite il conferimento di beni immobili finalizzato alla realizzazione di un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione della normativa comunitaria in materia di Gruppi di Azione Locale (GAL).

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 3).

Sono consentite le partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della vigente legislazione.

2. Le partecipazioni societarie, dirette o indirette, non consentite **devono essere vendute** o fatte oggetto di misure di razionalizzazione (fusione, soppressione) o **poste in liquidazione** (art. 24).

3. Tali provvedimenti devono essere adottati nei riguardi:

- a) delle società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al citato art. 4, ma anche nei confronti delle società partecipate che:
- b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessitano di un contenimento dei costi di funzionamento;
- g) possono essere aggregate a società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**RILEVATO** che, entro il 31 dicembre di ogni anno, occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate (direttamente o indirettamente) e predisporre, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

**RILEVATO** che è invece immediatamente cogente l'obbligo della **revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (aggiornato dal D.Lgs. 100/2017), a norma del quale entro il **30 settembre 2017** ciascuna Amministrazione pubblica deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016), individuando quelle che devono essere alienate. La ricognizione costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611-612 della L. 190/2014.

**DATO ATTO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

**VISTE** le definizioni recate dall'art. 2 del predetto D.Lgs. 175/2016, con particolare riguardo alle seguenti [...]:

- f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza,

che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

l) «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

**DATO ATTO** che il Comune di Piove di Sacco possiede le seguenti partecipazioni societarie dirette (alla data del 23/09/2016, come richiesto dalla norma):

1) **Banca Popolare Etica**, soc. coop. per azioni (codice Ateco K.64.19.1), partecipazione diretta, azioni possedute n. 9, valore euro 518,00 circa, corrispondente allo 0,0009% del capitale sociale. L'Istituto bancario persegue finalità di cooperazione e solidarietà valutando il merito creditizio anche sulla base di elementi non economici, quali la sensibilità sociale, ambientale, etica. Non vi sono affidamenti o contratti di servizio tra Banca Etica e il Comune di Piove di Sacco.

2) **Hera S.p.A.** (codice Ateco E.36), partecipazione diretta, azioni possedute n. 161.884, valore euro 362.000 circa, corrispondente allo 0,01% del capitale sociale.

Hera S.p.A. è capogruppo, possiede il 100% del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del bacino Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco.

**DATO ATTO** che non sussistono partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. g), del predetto D.Lgs. 175/2016 (partecipazione in una società detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica), in quanto il Comune di Piove di Sacco non partecipa a società o altri organismi soggetti a controllo diretto.

#### **RITENUTO:**

– la partecipazione in **Banca Etica**, in verità assai modesta in termini finanziari, non è indispensabile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, tuttavia ha un valore eminentemente simbolico e valoriale, testimoniando la condivisione della mission statutaria dell'Istituto, il supporto ai programmi di microcredito, di sostegno alle start up di imprese sociali, ai cittadini a basso reddito e in generale al sistema del welfare.

– **Hera S.p.A.** è società quotata in borsa, pertanto il mantenimento della partecipazione è consentito dalla legge (art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016). Peraltro, la società detiene il 100% del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del bacino Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco.

**CONSIDERATO** che per le suddette partecipazioni societarie non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 24, comma 1, D.Lgs.175/2016 che impongono l'adozione delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 175/2016;

**RITENUTO** opportuno formalmente esplicitare, in questa sede, la decisione di non procedere all'acquisizione della partecipazione nel Consorzio volontario Padova Sud, a suo tempo offerta dal

Consorzio obbligatorio Padova Quattro e sulla quale il Consiglio comunale di Piove di Sacco con deliberazione n. 3 del 24.01.2014 aveva soprasseduto dal principio.

In ragione di quanto premesso e considerato,

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile della presente deliberazione, dal funzionario responsabile del Settore competente,

A seguito della discussione, di cui al verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 15, consiglieri comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell'assemblea,

### **DELIBERA**

1) di dare atto di aver effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (23.09.2016), ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (nel testo aggiornato dal D.Lgs. 100/2017), con il seguente esito:

<b>Denominazione</b>	<b>cod. Ateco</b>	<b>Azioni</b>	<b>% partecipa-zione</b>	<b>Valore finanziario</b>	<b>Obbligo adozione misure art. 20, commi 1 e 2</b>
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	K.64.19.1	9	0,0009%	€ 518,00	NO
Hera S.p.A.	E.36	161.884	0,01%	€ 362.000,00	NO

2) di confermare il mantenimento delle suddette partecipazioni dirette, per le motivazioni indicate in parte narrativa;

3) di dare atto che il Comune di Piove di Sacco non possiede partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. g), del predetto D.Lgs. 175/2016 (partecipazione in una società detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica), in quanto non partecipa a società o altri organismi soggetti a controllo diretto.

4) di esplicitare formalmente la decisione di non procedere all'acquisizione della partecipazione nel Consorzio volontario Padova Sud, a suo tempo offerta dal Consorzio obbligatorio Padova Quattro, sulla quale questo Consiglio comunale aveva soprasseduto dal principio a mezzo deliberazione n. 3 del 24.01.2014; il corrispondente controvalore economico sarà acquisito nelle forme ammesse dall'ordinamento contabile e patrimoniale degli Enti locali, salvo più articolate operazioni di conciliazione di rapporti tra i soggetti partecipanti.

5) di dare atto che la presente ricognizione costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611-612 della L. 190/2014.

6) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e di richiedere la pubblicazione sul sito informatico dedicato del Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell'assemblea,

### **DELIBERA**

altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

<b>PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LEG. 267/2000</b>
--

Parere di regolarità tecnica e finanziaria: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Paola Gugole